

LXXIII.

1^a TORNATA DI GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1891

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

I N D I C E.

Discussione della proposta di legge del deputato CAVALLETTO ed altri concernente gli assegni vitalizii ai veterani delle campagne 1848-49.

SEVERI, RIZZO, LEVI, LUCIANI, PELLOUX, ministro della guerra, CALDESI e CAVALLETTO prendono parte alla discussione.

Approvazione del disegno di legge per autorizzare Province e Comuni ad eccedere la sovrimposta.

Discussione del disegno di legge: Approvazione di vendita e permuta di beni demaniali.

CUCCIA, VILLARI, ministro della pubblica istruzione, COLOMBO, ministro delle finanze, LAZZARO, DI SAN DONATO e BONGHI fanno brevi osservazioni.

Discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla tariffa doganale sugli olii minerali.

DE MARTINO, ZAINY, RANDACCIO, ELLENA e COLOMBO, ministro delle finanze, prendono parte alla discussione, il seguito della quale si rimanda a sabato prossimo.

La seduta comincia alle 10.10 antimeridiane.

Suardo, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di venerdì 15 corrente, che è approvato.

Discussione della proposta di legge del deputato Cavalletto ed altri deputati per gli assegnamenti ai veterani del 1848-49.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Cavalletto ed altri deputati relativa a modificazioni della legge 4 dicembre 1879 n. 5618, concernente gli assegnamenti vitalizi ai veterani delle guerre 1848-49.

Si dia lettura del disegno di legge.

Suardo, segretario, legge:

“ *Articolo unico.* All'articolo 7 della legge 4 dicembre 1879, n. 5168 (serie 2^a) è sostituito il seguente:

“ Nei limiti stanziati in bilancio colla legge suddetta e con le successive 22 luglio 1881, n. 349 (serie 3^a), 3 luglio 1888, n. 5505 (serie 3^a), 2 marzo 1884, n. 1958 (serie 3^a), 22 aprile 1886, n. 3821 (serie 3^a) basterà d'ora in poi per l'ammissione dei sott'ufficiali, caporali e soldati all'assegno vitalizio, che i medesimi, oltre all'avere servito con regolare arruolamento nei corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848-49 ed essere privi di mezzi di sussistenza, soddisfacciano alle condizioni seguenti:

a) Abbiano o ripreso servizio in una almeno delle guerre successive, o provino con validi documenti di esserne stati impediti da insuperabili ostacoli, o abbiano sofferto dopo la campagna 1848-49 e per causa politica prigionia od esilio all'estero;

b) Non abbiano di propria volontà servito posteriormente alcuno dei Governi restaurati;

c) Non siansi resi indegni per fatti delittuosi o disonoranti.

“ L'aggiudicazione degli assegni vitalizi sarà fatta dalla Commissione secondo le norme da essa finora seguite: ed il pagamento dei detti assegni avrà luogo a misura che vi saranno somme disponibili, sul fondo di lire 700,000 stanziato a questo effetto sul bilancio della guerra.

“ I sott'ufficiali, caporali e soldati che in virtù della presente legge o delle precedenti abbiano

diritto ad assegno vitalizio e non lo abbiano fin qui fatto valere, invieranno senza prescrizione di termini le loro domande, corredate dai relativi documenti, al ministro della guerra o della marina.

“ Questa disposizione si estende anche agli ufficiali, contemplati nella legge del 7 luglio 1876, n. 3213 (serie 2ª) i quali avendo titolo all'assegno non abbiamo finora potuto farlo valere. „

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Severi.

Severi. Gli emendamenti che io ho proposto alla lettera a) dell'articolo che ora ci sta innanzi hanno lo stesso scopo che mosse i proponenti di questo disegno di legge; diguisachè io credo che sarà facile trovarsi d'accordo coi proponenti medesimi nel provvedere al miglioramento della legge

La Commissione e i proponenti si prefissero lo scopo di estendere al maggior numero possibile dei veterani delle campagne 1848-49, il beneficio degli assegnamenti concessi con la legge del 1879.

I proponenti considerarono come, di fronte alle necessità dell'erario, non fosse possibile corrispondere a tutti quanti quell'assegnamento che i sentimenti del patriottismo avrebbero richiesto; e però posero condizioni restrittive alla concessione dell'assegnamento medesimo. In seguito, i proponenti hanno riconosciuto come, pur rimanendo sempre identico il fondo assegnato, anzi essendo stato anche aumentato negli anni successivi al 1879, sia venuto necessariamente, per ragione di età e per effetto del tempo, ad assottigliarsi il numero di coloro che godevano di quel beneficio; di guisa che si poteva meglio corrispondere al sentimento che aveva dettato la legge, restringendo le limitazioni che dapprima erano state introdotte.

Ma a me pare che, con le nuove modificazioni, non si sia completamente raggiunto lo scopo.

Da principio si voleva che, oltre la condizione essenziale e fondamentale di aver preso parte alle campagne del 1848-49, quelli che chiedevano l'assegnamento avessero anche preso parte alle campagne successive, o sofferto prigionia o esilio all'estero in conseguenza di quella partecipazione. Oggi si vuol concedere l'assegnamento anche nel caso che si provi di non aver potuto prender parte alle altre guerre nazionali per ostacoli insuperabili, ma si mantiene per l'esilio e la prigionia la condizione ch'esse si sieno sofferte dopo il 1848-49 e non prima, e che l'esilio siasi subito all'estero.

Ora queste condizioni di tempo, di luogo e di modo restringono troppo l'applicazione del beneficio che con questa legge si vuole accordare.

Col mio emendamento io vorrei che queste condizioni fossero ristrette. Se si trova che è titolo di benemerenza nazionale l'aver sofferto l'esilio, o la carcere, io non comprendo perchè queste sofferenze siano meritevoli di benemeranza soltanto quando siano posteriori al 1848-49 e non anche quando siano anteriori; quando l'esilio siasi sofferto all'estero, e non anche quando siasi sofferto in altre parti d'Italia.

Se si considera come un sacrificio per la patria l'abbandono del suolo natio, e tutte le sofferenze che questo abbandono porta seco, mi pare che questo sacrificio sia eguale tanto se l'esilio sia stato scontato a cento chilometri dal luogo ove si è nati, quanto se sia stato scontato al di là delle frontiere.

Dunque per me, dato il concetto, che approvo pienamente, che l'esilio sia un titolo per l'assegnamento vitalizio, credo che bisogna togliere queste limitazioni di tempo e di luogo.

Mi pare anche che si dovrebbe togliere dalla legge quella condizione per cui si vuole che sia accertato che non si potè partecipare alle campagne successive al 48-49 per ostacoli insuperabili.

La Commissione ha già rilevato le difficoltà alle quali si andrebbe incontro quando si volessero indicare minutamente, a coloro che saranno chiamati ad applicare la legge, le circostanze che costituiscono l'impossibilità di aver partecipato alle campagne successive a quelle del 1848-49. Ed anch'io intendo che nella legge non si possono specificare tutti i casi; ma se essa ha veramente lo scopo che io ho indicato e che risulta anche dalla relazione, a me pare che si potrebbe affidare alla Commissione, con una frase più comprensiva, più larga e meno dura, il giudicare degli ostacoli che hanno impedito di prender parte alle campagne successive. E per ciò, insieme con gli onorevoli Severino Sani e Santini, ho proposto questo emendamento:

“ a) Abbiano, o ripreso servizio in una almeno delle guerre successive, o provino con validi documenti dinanzi alla Commissione di esserne stati impediti, (qui va aggiunta la parola “ *legittimamente* „ che ho dimenticata) o abbiano sofferto, prima o dopo la campagna 1848-49, e per causa politica, prigionia od esilio. „

Confido che, accennate le ragioni per le quali l'emendamento è stato proposto, e ricordando lo scopo del presente disegno di legge, la Commissione ed il ministro vorranno esser concordi nel-

l'accettare questo emendamento. (Benissimo! a sinistra)

Presidente. L'onorevole Rizzo ha facoltà di parlare.

Rizzo. Ho domandato di parlare per chiedere all'onorevole ministro della guerra ed alla Commissione uno schiarimento relativamente al capoverso a) dell'articolo 1. Ivi si accenna alle condizioni per le quali sarà concesso il sussidio o pensione e si dichiara "che abbiano o no ripreso servizio in una almeno delle guerre successive o provino ecc." Io vorrei domandare se, come intendendo io, per guerre successive si debba intendere, anche la campagna di Crimea, la quale certamente è stata una guerra nazionale nel senso più bello, più ampio e più efficace della parola; perchè è stata l'esordio di quella grande politica che ha prodotto il risorgimento nazionale. Io spero che le dichiarazioni dell'onorevole ministro e della Commissione saranno conformi a questo mio sentimento e desiderio.

E poichè ho facoltà di parlare farò un'altra osservazione, la quale è in armonia, mi pare, con quella che faceva testè l'onorevole Severi, e che mi pare giusta. Nello stesso capoverso si parla di prigionia od esilio subito all'estero per causa politica. Naturalmente io credo che l'onorevole Severi era in quest'ordine di idee, che a me par giusto, che questa parola all'estero debba avere una spiegazione, perchè potrebbe sorgere qualche equivoco. Per esempio, per noi nel Lombardo-Veneto il Piemonte era estero; e quelli che erano là in esilio erano precisamente in paese estero, relativamente alla loro condizione giuridica, anche se questa non era la condizione naturale.

Spero quindi che le dichiarazioni dell'onorevole ministro della guerra e della Commissione, saranno perfettamente in armonia con questi miei voti e desiderii; e le attendo con fiducia, esprimendo il convincimento che l'esilio debba essere inteso per qualunque località in cui il patriotta l'abbia subito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Levi.

Levi. Le stesse riflessioni che hanno mosso l'onorevole Rizzo a parlare, muovono me pure.

Nel capoverso a) dell'articolo unico si parla di "guerre successive a quelle del 1848-49." Sembrava a me, che fra le guerre successive, dovesse essere compresa anche quella di Crimea; e siccome questo non è spiegato nè nella relazione, nè nell'articolo di legge, prego il ministro della guerra e la Commissione di dirmi, se intendono che questa campagna vi sia compresa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luciani, relatore. La Commissione ha in gran parte soddisfatto ai desiderii degli onorevoli colleghi che hanno parlato.

Dirò all'egregio collega Severi, come la Commissione alla espressione che poteva parere troppo dura, troppo assoluta, dell' "ostacolo insuperabile" è disposta a sostituire "ostacolo gravissimo". Con questa modificazione si dà ragione, non solo all'impedimento assoluto, fisico, come la cecità o la mancanza delle gambe, ma anche a quegli ostacoli d'ordine morale, come sarebbe, per esempio, se il combattente nel 48-49 nel frattempo fra questa campagna e quella del 60, avesse genitori divenuti vecchi ed impotenti, o costituito una famiglia numerosa.

Però la Commissione parlamentare, come è già detto nella relazione, aveva ammesso quella espressione "ostacolo insuperabile", perchè infine questi assegni vengono erogati da una Commissione speciale, ben pratica di queste erogazioni, alla quale appartiene anche il nostro egregio presidente, non so da quanti anni, dal 79 in poi, da 12 o 13 anni. E la Commissione si è sempre condotta con quei criteri discrezionali, che merita una materia così pietosa.

Quindi pregheremmo il nostro collega Severi di consentire che noi alla dizione "fossero impediti da ostacoli", aggiungessimo la parola se non insuperabili "gravissimi"; perchè un impedimento qualsiasi non soddisferebbe e non terrebbe quieta la Commissione parlamentare, nè, per quello che ne so, la Commissione erogatrice.

È perfettamente riconosciuto dalla Commissione che la prigionia e l'esilio, che si passa all'estero, fu una svista, fu un *lapsus calami*. Si dà alla prigionia ed all'esilio il medesimo effetto tanto se prima, quanto se dopo la campagna.

Vengo ora alla campagna di Crimea e mi rivolgo ai miei egregi colleghi Levi e Rizzo. Veramente la campagna di Crimea l'abbiamo considerata come una campagna nazionale; ma, siccome sento che anche nel seno della Commissione erogatrice è sorto un dubbio su questa interpretazione (che del resto a me pare una interpretazione ben facile, perchè, se le guerre del 1848-49 chiusero, per così dire, il primo quadro della epopea nazionale, la campagna di Crimea fu, direi, il primo canto, in questo grande nostro poema epico, del secondo periodo), per dileguare qualunque dubbio noi consentiamo di mettere un inciso nel quale sia detto "compresa la campagna di Crimea." Perciò, raccoltici fra noi sta-

mane, veduto l'emendamento dell'onorevole Severi, sentiti questi desiderii che già erano arrivati alle nostre orecchie, abbiamo pensato di riformare il capoverso a) nel modo che segue:

“ a) Abbiamo o ripreso servizio in una almeno delle guerre successive compresa la campagna di Crimea, o provino con validi documenti dinanzi alla Commissione di esserne stati impediti da gravissimi ostacoli, o abbiano sofferto prigionia od esilio per causa politica. „

Questo speriamo che sodisfi tutte le esigenze e sia accettato anche dall'onorevole ministro della guerra, imperocchè se si pensa che ogni giorno questo fondo devoluto ai poveri avanzi delle campagne 1848-49 va crescendo perchè scemano i poveri superstiti, viceversa crescono le loro miserie; tanto che io, (bisogna che lo dica) che sono il presidente dell'Associazione dei veterani toscani del 1848-49, che conta fra i suoi soci un 300 e più poveri dell'età tra i 64 ed i 65 anni che bisogna pure soccorrere, ho dovuto ascrivere a grande beneficio se di questi gloriosi superstiti ho potuto metterne 26 (e questa è corona civica) nella Casa Pia, nel nostro *Monte Domini*. Io dunque confido che questo capoverso così modificato sarà accettato.

Dirò una sola parola sulle petizioni pervenute alla Commissione. Molte sono esse, e chiedono molto più che non si possa dare: aumenti d'assegni, creazione d'ospizi pei veterani, ecc.

Se il cuore potesse raggiungere tuttociò che vorrebbe, eh! troppe cose si dovrebbero fare; ma noi non possiamo. Nè tampoco questi veterani partirono per acquistare un titolo di credito verso la patria. Ma giusto è che essi si soccorrano in quanto si può, ed in quanto siano poveri. Anzi, per finire, io credo opportuno di leggervi il voto estremo, che mi è stato rimesso da un notaio di Livorno, di un veterano morto testè. E il notaio me lo ha rimesso quasi in via di petizione *in articulo mortis*. Egli mi scriveva giorni sono:

“ Antonio Meini, veterano, di Rosignano Marittimo il 29 maggio come artiglier toscano si coprì di gloria al cannone e fu quegli che trascinò un pezzo senza affusto alle Grazie, e dopo aver servito il cannone a Curtatone insieme al De Gasperis, dopo aver combattute dal forte di Livorno gli austriaci, e quindi abbandonato per forza maggiore il forte, si ridusse in Corsica. Al letto di morte dettava a me il suo testamento nel quale egli stesso dettò:

“ Io Antonio Meini sopraqualificato dichiaro di morire come ho vissuto nella santa religione dell'amore di patria, l'Italia, per la quale ho com-

battuto. e tornerei a combattere sempre quando la mia salute rifiorisse, deplorando soltanto che i nostri reggitori non abbiano trovato nè il tempo, nè il modo di fondare almeno un ospizio per i poveri veterani delle patrie battaglie che tolga i più bisognosi ed inabili al lavoro dalla umiliante miseria che gli fa stendere la mano per vivere e gli costringe a morire nei pubblici ospedali senza il conforto della famiglia!... „

Capisco che tutto questo è troppo. Basta peraltro a significare l'estrema necessità in cui gran parte di questi superstiti vive, e per i quali abbiamo creduto di estendere una legge restrittiva nel momento della sua emanazione, ma che oggi, appunto per lo scemare di questa nobile falange, merita di essere allargata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Pelloux, ministro della guerra. Come già dissi altra volta, quando fu preso in considerazione questa proposta di legge, il Ministero la accetta, alla condizione che la somma di 790 mila lire che si spende annualmente non sia oltrepassata. Si tratta qui semplicemente di ripartire fra nuovi assegnatari il fondo di un centinaio di migliaia di lire che è rimasto disponibile pel fatto della scomparsa di un certo numero di questi benemeriti patriotti che avevano gli assegni precedentemente. Quindi il Ministero non ha nessuna difficoltà di accettarla nella forma che vuole la Commissione.

Osservo una cosa sola, ed è che naturalmente, allargando i criteri (perchè qui non c'è altro che un allargamento di criteri) non si aumenta la spesa. È questo l'essenziale. Ma certamente gli assegni che si potranno dare a coloro che li domanderanno saranno evidentemente alquanto più limitati.

Perchè se fossero in minor numero a concorrere, questa somma, ripartita fra un numero minore di concorrenti, potrebbe dar luogo ad assegni maggiori. Questa è un'osservazione che faccio semplicemente intorno al merito. La Commissione di cui fa degnamente parte l'onorevole Cavalletto, vedrà poi il miglior modo di applicare la legge.

Il Ministero non ha difficoltà, ripeto, di accettare l'emendamento proposto dalla Commissione ed al quale spero che anche l'onorevole Severi vorrà rimettersi. Perocchè faccio osservare all'onorevole Severi che, formulato com'è il capoverso a) dell'articolo, mi pare che contenga i criteri che egli desiderava; perchè, in fondo in fondo, il dire “ *prima o dopo* la campagna del 1848-49 „ è perfettamente incluso quando si dica in genere

aver sofferto prigionia od esilio, senza dir quando. È dunque compreso il prima e il poi.

Il Ministero ammette che con la parola *esilio* s'intenda l'esilio puramente e semplicemente, senza dire *esilio all'estero*. Ammette che sia compresa la campagna di Crimea. Non solamente lo ammette; ma io confesso francamente che quando ho sentito che nei criteri della Commissione assegnatrice la campagna di Crimea non era stata finora generalmente accettata, perchè si facevano difficoltà, ciò mi ha sorpreso, essendo evidente che la campagna di Crimea non può non esser compresa fra le campagne le più nazionali. Quindi io sono ben lieto di dichiarare che il Ministero accetta con molto piacere questa aggiunta, specialmente se è questa una necessità provocata da un fatto che veramente io rimpiango. Ripeto quindi che il Ministero accetta l'emendamento, e prega anzi l'onorevole Severi di volere unirsi ad esso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caldesi.

Caldesi. Faccio una semplice osservazione.

Quando l'articolo era stato formulato così: *abbiano o ripreso servizio in una delle guerre successive*, ecc., mi pareva che in questa formula generica fossero comprese tutte le guerre successive al 1848 e 1849, combattute nell'intento di raggiungere il grande scopo dell'unità nazionale. Ma poichè due colleghi hanno chiesto fosse più particolarmente specificato che in questa dicitura si intendeva compresa anche la guerra di Crimea, allora mi è venuto il dubbio che fosse opportuno di provocare un'altra dichiarazione dalla Commissione e dal ministro affinchè sia ben chiaro che si comprende, fra queste guerre successive, anche la campagna romana del 1867, così detta di Mentana.

Se la guerra di Crimea può considerarsi come il prologo della grande guerra del 1859-60, la campagna romana può considerarsi come il prologo necessario della breccia di Porta Pia che compieva il gran fatto dell'unità nazionale con l'acquisto della sua capitale, Roma.

Quindi spero che sarà accettata questa mia raccomandazione, e che da opportune dichiarazioni risulterà evidente che fra le campagne successive al 1848-49 si comprende non solamente la guerra di Crimea, ma anche la campagna romana del 1867.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto, presidente della Commissione. Sono tutte campagne nazionali successive a quelle del 1848 e 1849, tanto quella di Crimea come tutte le campagne dal 1859-60 fino alla liberazione di Roma!

Caldesi. Bisogna dichiararlo!

Cavalletto. Ma non c'è bisogno di dichiararlo. Furono già dichiarate campagne nazionali: che altro volete? Volete la specificazione delle campagne? Quelli che vi parteciparono hanno già la medaglia commemorativa.

Caldesi. Mi basta questo!

Cavalletto. Ed io sono lieto di ringraziare l'onorevole ministro della guerra di avere accettata la formola come noi l'abbiamo adesso concretata, e di aver espresse nobilissime parole per quei valorosi che hanno combattuto nella campagna di Crimea.

Io son certo che, accettando questa nuova forma di legge, faremo cosa gradita e doverosa verso quei valorosi, e se c'è vita oltre la tomba, l'anima di Alfonso Lamarmora gioirà nel vedere che i valorosi da lui gloriosamente capitanati siano finalmente qui con omaggio e riconoscenza ricordati. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. L'onorevole Severi ritira il suo emendamento, e si unisce a quello della Commissione.

Severi. Dal momento che la Commissione in massima accetta questa nostra riforma, non è più il caso d'insistere; poichè non è alla forma, ma alla sostanza che noi miriamo.

L'aver accettato di sopprimere tutto ciò che concerneva il modo e il tempo, importava anche la necessità di sopprimere le parole "*ostacoli insuperabili*", poichè altrimenti si lascierebbero permanere le difficoltà primitive.

Tuttavia le dichiarazioni che ha fatto l'onorevole relatore, e delle quali lo ringrazio, serviranno di norma alla Commissione per giudicare con mitezza di questa misura dell'ostacolo, al fine di estenderla, per quanto è possibile, al maggior numero dei veterani.

Debbo bensì replicare una parola all'onorevole Rizzo, il quale dava una significazione, che non era la mia, alla parola "*all'estero*", che la Commissione aveva messa.

Secondo me, parlando d'esiliati all'estero, ci si riferiva a tutti quelli che in quell'epoca cospiravano per l'unità d'Italia, a tutti quelli che la natura ed il sentimento spingeva a questo scopo, e non s'intendeva punto di far distinzione tra chi, dalla Toscana fosse passato in Roma od in altro sito.

Questo è il mio concetto.

Dal momento però che questa parola fu tolta, non ho più altro da dire.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Pongo, dunque a partito l'articolo

come è modificato dalla Commissione, che in parte accetta l'emendamento dell'onorevole Severi.

Cavalletto, presidente della Commissione. Si è incorso in un errore di stampa. Dove si cita la legge 16 luglio 1888, n. 893 (serie 3^a) deve dirsi invece: legge 3 luglio 1888 n. 3505 (serie 3^a).

Presidente. Pongo a partito l'articolo con questa ulteriore modificazione.

(È approvato).

Si procederà oggi in principio di seduta alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge per autorizzare Province e Comuni ad eccedere la sovrimposta.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per autorizzazione a dieci Province ed a 286 Comuni per eccedenza di sovrimposta.

Si dà lettura del disegno di legge.

Suardo, segretario, legge. (Vedi Stampato numero 91-A).

Presidente. La discussione generale è aperta: e se nessuno chiede di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Le Province indicate nello elenco che segue sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1891 il ri-

spettivo limite medio triennale 1884-85-86 e ad applicarla nell'ammontare per ciascuna Provincia indicato nello elenco medesimo.

Num. d'ordine	Province	Sovrimposta autorizzata per l'anno 1891	
		somma effettiva	aliquota
1	Aquila	1,094,575. 69	0. 8752
2	Bergamo	972,002. 62	0. 5486
3	Bologna	1,744,467. 28	0. 6360
4	Mantova	1,050,308. 15	0. 4653
5	Padova	1,276,861. 87	0. 5942
6	Porto Maurizio . . .	889,844. 70	1. 056
7	Roma	3,923,459. 26	0. 3787
8	Teramo	644,471. 30	0. 7561
9	Verona	1,240,836. 69	0. 58
10	Vicenza	1,131,268. 29	0. 548

“ Art. 2. I Comuni indicati nello elenco che segue sono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1891 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-85-86 od il limite legale, applicandola nello ammontare fissato per ciascun Comune nello elenco medesimo. ”

ELENCO

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquote
1	Alessandria.	Brusaschetto.	4,250. 28	2. 665
2	Id.	Calosso	23,925. 49	2. 422
3	Id.	Camino	9,500. »	1. 359
4	Id.	Cantarana	4,999. 71	0. 859
5	Id.	Cassinelle	15,050. 70	3. 464
6	Id.	Castagnole	29,910. 62	2. 652
7	Id.	Castelnuovo Bormida.	13,688. 93	2. 114
8	Id.	Castelvero.	2,813. 62	1. 570
9	Id.	Cellarengo.	5,141. 82	1. 596
10	Id.	Cremolino	18,136. 86	3. 222
11	Id.	Forotondo.	1,605. 48	3. 200
12	Id.	Frascaro	7,281. 09	2. 699
13	Id.	Gamalero	12,568. 34	1. 765
14	Id.	Malvicino	3,346. »	3. 386
15	Id.	Maranzana	6,979. 42	3. 098
16	Id.	Molare	13,630. 92	2. 010
17	Id.	Olmo Gentile	1,842. 36	1. 745
18	Id.	Pareto	8,586. 04	1. 298
19	Id.	Prasco	5,784. 62	4. 193
20	Id.	Roccaverano.	5,669. 69	0. 906
21	Id.	S. Damiano	45,783. 36	0. 758
22	Id.	Settime	6,805. 10	1. 739
23	Id.	Spigno M.	10,364. 23	0. 918
24	Id.	Tonengo.	2,407. 83	1. 152
25	Id.	Vagliero	5,943. 74	1. 853
26	Id.	Visone	10,848. »	2. 345
27	Id.	Antignano	14,862. 17	0. 51102
28	Benevento	Colle Sannita	7,000. »	0. 750
29	Id.	S. Lupo.	5,750. »	0. 747
30	Brescia.	Artogne.	8,186. 86	1. 215
31	Id.	Barco	2,896. 54	0. 833
32	Id.	Berzo Inferiore	8,689. 69	2. 525
33	Id.	Brozzo	3,808. 62	1. 542
34	Id.	Capo di Ponte.	7,200. »	1. 220
35	Id.	Castrezzano	2,912. 13	1. 851
36	Ia.	Collio	9,678. 84	1. 207
37	Id.	Corzano	11,682. 09	0. 882
38	Id.	Faverzano	5,416. 07	0. 880

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquote
39	Brescia.	Gerolanuova.	7,985. 93	0. 760
40	Id.	Gussago.	23,601. 14	0. 810
41	Id.	Levranghe	5,451. 38	3. 003
42	Id.	Livemmo	2,060. 33	1. 529
43	Id.	Longhena	3,600. »	0. 739
44	Id.	Maderno.	7,879. 75	0. 947
45	Id.	Malonno.	7,780. 57	1. 025
46	Id.	Milzanello.	5,583. 34	0. 849
47	Id.	Moniga sul Lago	7,422. 10	1. 942
48	Id.	Monno	4,224. 73	1. 402
49	Id.	Mura	4,782. 35	2. 162
—	Id.	Posico (frazione).	2,727. 22	2. 339
50	Id.	Nuvolera	9,499. 79	1. 020
51	Id.	Offlaga	13,785. 19	1. 269
52	Id.	Orzivecchi.	10,204. 45	0. 775
53	Id.	Cignano.	5,165. 95	0. 690
54	Id.	Padenghe	13,436. 83	1. 571
55	Id.	Padernello.	7,860. 70	0. 712
56	Id.	Pederagnaga	8,072. 84	1. 012
57	Id.	Pezzaze	5,551. 42	0. 925
58	Id.	Polpenazze	7,872. 01	1. 057
59	Id.	Pompiano	6,943. 22	0. 725
60	Id.	Pontoglio	9,366. 41	0. 801
61	Id.	Portese	5,186. 84	1. 830
62	Id.	Prandaglio	2,470. 21	1. 702
63	Id.	Preseglie	13,533. 75	2. 163
64	Id.	Puegnago	6,017. 98	1. 085
65	Id.	Raffa	3,131. 49	1. 676
66	Id.	S. Felice Scovolo	6,486. 13	1. 292
67	Id.	Toscolano	13,153. 29	1. 155
68	Catania.	Fiumefreddo.	8,718. 90	0. 575
69	Id.	S. Agata li Battiati	3,108. 38	1. 162
70	Id.	Tremestieri	3,005. 44	0. 901
71	Como	Anzano del Parco	3,323. 23	1. 121
72	Id.	Bagaggera.	2,456. 63	1. 681
73	Id.	Brenno Useria.	3,521. 59	2. 733
74	Id.	Cantù.	38,793. 15	1. 600

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquote
75	Como	Capronno	1,372. 18	1. 052
76	Id.	Caslino al Piano.	1,979. 84	1. 027
77	Id.	Castelnuovo B.	3,397. 88	1. 750
78	Id.	Cirimido	3,862. 70	1. 320
79	Id.	Clivio.	4,554. 83	2. 419
80	Id.	Consiglio Rumo	4,132. 57	1. 589
81	Id.	Dasio	586. 10	1. 670
82	Id.	Fenegrò.	7,520. 06	1. 198
83	Id.	Grantola	2,798. 97	2. 073
84	Id.	Gravedona.	9,258. 87	1. 757
85	Id.	Limido	6,087. 89	1. 457
86	Id.	Lomaniga	3,816. 81	1. 713
87	Id.	Lomazzo	11,861. 89	0. 975
88	Id.	Menaggio	7,330. »	1. 337
89	Id.	Merate	12,000. »	1. 043
90	Id.	Merone	2,857. 50	2. 412
91	Id.	Moiana	2,431. 97	1. 817
92	Id.	Mombello Lago Maggiore	10,981. 87	1. 776
93	Id.	Mondonico.	4,620. 69	1. 266
94	Id.	Montano Comasco	3,669. 40	2. 078
95	Id.	Montemezzo	1,056. 81	1. 185
96	Id.	Montegrino	7,493. 13	2. 446
97	Id.	Musadino	3,763. 16	1. 899
98	Id.	Proserpio	2,089. 62	1. 349
99	Id.	Nibionino	5,782. 33	1. 621
100	Id.	Penzano.	4,734. 22	1. 521
101	Id.	Porto Valtravaglia.	4,762. 95	1. 951
102	Id.	Runo	1,582. 88	1. 612
103	Id.	Solzago	2,032. 15	2. 263
104	Id.	Tavordo.	1,933. 70	1. 449
105	Id.	Torba.	1,153. 92	1. 030
106	Id.	Tradate	15,966. 56	1. 466
107	Id.	Trezzone	2,047. 60	2. 485
108	Id.	Viggiù	7,428. 51	1. 272
109	Cosenza	Zumpano	4,936. 92	1. 204
110	Cremona	Casalmorano.	19,167. »	0. 870
111	Id.	Ossolario.	7,401. 53	0. 866

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquote
112	Cuneo	Centallo	32,057. 42	0. 645
113	Id.	Guarene	14,956. 55	0. 944
114	Id.	Magliano	13,000. »	1. 101
115	Id.	Monforte	24,855. 05	2. 196
116	Id.	Montelupo	4,049. 61	1. 131
117	Id.	Perno	3,538. 40	4. 066
118	Id.	Peeveragno	35,659. 86	1. 214
119	Id.	Roccavione	5,858. 18	0. 887
120	Id.	Rocchetta Belbo	3,867. 93	3. 094
121	Id.	Sommariva Perno	13,711. 77	1. 587
122	Foggia	Poggio Imperiale	18,350. 65	1. 392
123	Id.	S. Paolo Civitate	24,166. 40	0. 732
124	Lecce	Sternatia	6,915. 77	0. 795
125	Id.	Zollino	4,204. 81	0. 728
126	Genova	Carasco	2,366. 29	0. 405
127	Id.	Orco Feglino	7,577. 64	3. 888
128	Id.	Montebruno	1,653. 38	2. 745
129	Id.	S. Ruffino	6,163. 45	1. 270
130	Mantova	Borgofranco Po	16,888. 29	1. 298
131	Id.	Marmirolo	26,099. 25	0. 722
132	Id.	Monzambano	15,632. 88	0. 990
133	Id.	Pomponesco	11,580. 30	0. 863
134	Id.	Ponti sul Mincio	6,753. 17	1. 238
135	Id.	Rivarolo Fuori	28,784. 76	1. 080
136	Id.	Rodigo	27,394. 87	0. 689
137	Id.	Schivenoglia	14,212. 04	1. 095
138	Id.	Sermide	84,263. 91	1. 521
139	Milano	Camparada	3,530. 72	2. 175
140	Id.	Cavenago	5,907. 60	1. 203
141	Id.	Cormanno	8,314. 29	1. 116
142	Id.	Graffignana	14,982. 72	0. 848
143	Id.	Lucernate	3,215. 36	1. 103
144	Id.	Magenta	25,376. 02	0. 835
145	Id.	Marnate	5,083. 33	1. 091
146	Id.	Novate Milanese	12,719. 85	1. 406
147	Id.	Orago	6,251. 68	1. 496
148	Id.	Ornago	6,797. 47	1. 100

Numero d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquote
149	Milano	Sovico	6,852. 31	1. 557
150	Id.	Solbiate Olona	5,854. 30	1. 529
151	Id.	Vittuone	9,234. 42	1. 161
152	Id.	Vizzola	3,768. 80	1. 344
153	Id.	Trezzano Rosa	5,398. 97	1. 434
154	Modena	Marano sul Panaro	10,716. 41	1. 965
155	Id.	Montecreto	8,059. 11	2. 019
156	Id.	Savignano	7,876. 80	0. 671
157	Id.	Vignola	14,730. 86	0. 775
158	Novara	Andorno	7,726. »	1. 081
159	Id.	Beé	860. »	0. 997
160	Id.	Bieno	2,370. 88	4. 021
161	Id.	Boletto	2,481. 30	2. 194
162	Id.	Camasco	1,018. 08	0. 761
163	Id.	Castelletto Villa	3,826. 96	4. 620
164	Id.	Castiglione	1,099. 25	1. 050
165	Id.	Cerano	19,586. 45	0. 758
166	Id.	Cavallirio	5,363. 21	1. 582
167	Id.	Corciago	1,356. »	0. 883
168	Id.	Crova	8,114. »	0. 772
169	Id.	Fontanetto	11,977. 92	1. 150
170	Id.	Meina	7,111. 79	1. 136
171	Id.	Momo	9,960. 92	0. 905
172	Id.	Pianesesia	3,544. 69	2. 674
173	Id.	Lozzolo	3,655. 57	1. 966
174	Id.	Ronco Biellese	4,667. 70	2. 282
175	Id.	Salasco	9,017. 73	0. 538
176	Id.	Sannazzaro	7,496. 80	0. 732
177	Id.	Santino	2,107. 70	2. 558
178	Id.	Sizzano	10,287. »	1. 079
179	Id.	Suno	8,974. 82	0. 734
180	Id.	Valle Inf.	7,791. 55	2. 851
181	Id.	Vergano	4,636. »	1. 922
182	Id.	Vezzo	2,372. 86	1. 621
183	Padova	Candiana	24,639. 13	1. 510
184	Id.	Carmignano	10,500. »	1. 037
185	Id.	Casalserugo	29,139. 05	2. 098

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquote
186	Padova	Galliera	14,845. 95	1. 268
187	Id.	Pernumia	19,955. 48	1. 500
188	Id.	Piombino Dese	23,000. »	1. 238
189	Id.	Polverara	20,798. 49	2. 079
190	Id.	Saletto	13,662. 34	1. 460
191	Id.	Tombolo	13,687. 67	1. 266
192	Id.	Trebaseleghe	30,507. 90	1. 240
193	Piacenza	Caorso	29,854. 93	0. 774
194	Id.	Castelvetro	28,742. 30	0. 698
195	Id.	Gragnano	23,343. 95	0. 690
196	Id.	Lugagnano	28,051. 37	1. 763
197	Id.	S. Antonio a Trebbia	27,213. 45	0. 518
198	Pisa	Pontedera	74,891. 56	»
199	Porto Maurizio	Bestagno	2,066. 04	1. 975
200	Id.	Diano Cal.	4,497. 79	4. 480
201	Id.	Diano Borel.	7,215. 14	3. 371
202	Id.	Moano	3,882. 22	5. 490
203	Id.	Olivetta S. Michele	5,664. 73	2. 571
204	Id.	Poggi.	5,840. 61	3. 717
205	Id.	Soldano	1,974. 43	4. 290
206	Id.	Vallecrosia	6,751. 15	2. 981
207	Reggio Emilia	Ramiseto	5,693. »	1. 125
208	Id.	Casina	7,811. 01	0. 930
209	Rovigo.	Boara Pol.	21,720. 07	1. 166
210	Id.	Canda.	21,685. 78	1. 290
211	Id.	Contarina	38,250. 29	2. 076
212	Id.	Giacciano	38,180. 25	2. 141
213	Id.	Lusia	24,275. 40	1. 757
214	Id.	Occhiobello	53,258. 77	1. 635
215	Id.	Pettorazza.	30,000. »	2. 512
216	Id.	Pincara	20,000. »	1. 286
217	Id.	Castelguglielmo	34,226. 45	1. 714
218	Id.	Villadose	26,512. 45	1. 513
219	Salerno.	Perdifumo.	7,719. 40	0. 795
220	Sondrio.	Campodolcino	4,313. 66	3. 813
221	Id.	Isolato	6,795. 54	5. 773
222	Id.	Livigno.	2,653. 98	2. 254

Numero d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquote
223	Sondrio.	Piuro	7,841. 24	4. 026
224	Id.	Talamona	9,301. 81	2. 482
225	Id.	Villa Chiavenna	5,456. 47	8. 462
226	Treviso.	Borso	4,000. »	0. 972
—	Id.	Semonzo (frazione).	6,968. 09	1. 889
—	Id.	Sant' Eulalia (frazione).	3,457. 12	2. 367
227	Id.	Codognè.	13,000. »	0. 984
228	Udine	Arzene	8,043. 37	1. 672
229	Id.	Castions-Strada	10,050. 19	0. 816
230	Id.	Cordenons.	19,000. »	1. 644
231	Id.	Dignano (frazione).	4,174. 31	1. 569
—	Id.	Banzicco (frazione).	1,125. 75	1. 495
—	Id.	Carpacco (frazione).	3,869. 02	1. 808
—	Id.	Vidulis (frazione).	2,081. 34	2. 081
232	Id.	Fiume (frazione).	9,761. 19	1. 290
—	Id.	Cimpello (frazione).	3,086. 72	1. 375
233	Id.	Enemonzo (frazione).	3,596. 98	3. 003
—	Id.	Colza (frazione).	270. 78	0. 694
—	Id.	Maiaso (frazione).	465. 89	1. 848
—	Id.	Quinis (frazione).	2,471. 32	4. 497
234	Id.	Fanna.	12,980. 27	2. 543
235	Id.	Bottenico (frazione).	2,003. 45	0. 970
236	Id.	Nimis	11,926. 44	1. 452
237	Id.	Osoppo	2,857. 94	0. 800
238	Id.	Palmanova	25,696. 93	1. 160
239	Id.	Porpetto.	5,113. »	0. 846
240	Id.	Prepetto.	4,840. 03	1. 760
—	Id.	Castel del Monte	4,867. 48	2. 350
241	Id.	Raveo.	3,246. 68	3. 027
242	Id.	Rivolto	13,167. 69	1. 200
243	Id.	Santa Maria La Longa.	16,288. 95	1. 250
244	Id.	San Quirico	19,773. 84	1. 956
245	Id.	Savogna.	3,296. 68	1. 520

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquote
246	Udine	Socchieve (frazione)	649.14	0.800
—	Id.	Diliguidis (frazione)	629.07	1.300
—	Id.	Lungis (frazione)	767.81	2.300
—	Id.	Nonta (frazione)	123.64	0.700
—	Id.	Viaso (frazione)	474.44	2.000
247	Id.	Arra.	5,789.69	1.600
—	Id.	Laipacco (frazione).	1,307.97	1.500
248	Id.	Vivaro	9,314.28	1.706
249	Id.	Vito d'Asio	16,812.15	4.120
250	Verona.	Belluno Veronese	6,305.54	2.212
251	Id.	Cerro	6,847.23	2.643
252	Id.	Mezzane.	21,201.54	2.855
253	Id.	Mizzole	16,656.92	1.916
254	Id.	Roncà.	20,615.02	1.826
255	Id.	Sanguinetto	20,103.17	1.612
256	Id.	Sorgà	34,408.74	1.450
257	Vicenza.	Agugliaro	12,162.72	0.948
258	Id.	Altavilla.	15,975.98	0.993
259	Id.	Argagnano	32,033.97	1.379
260	Id.	Bolzano	19,413.94	0.937
261	Id.	Bressanvido	12,938.15	1.240
262	Id.	Brogliano	9,017.99	1.109
263	Id.	Calvene	3,688.89	1.389
264	Id.	Castegnero	10,164. >	1.049
265	Id.	Chiampo.	24,528.34	1.397
266	Id.	Creazzo	11,178.04	1.149
267	Id.	Crespadoro	11,707.49	2.750
268	Id.	Laghi.	3,714.68	2.078
269	Id.	Longare.	22,018.37	0.984
270	Id.	Montecchio	14,075.52	1.063
271	Id.	Montebello	26,042.71	0.769
272	Id.	Mossano.	14,049.50	1.233
273	Id.	Novale	7,652. >	1.077

Numero d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquota
274	Vicenza.	Pianezze	7,973. 31	1. 377
275	Id.	Quinto	21,496. 96	1. 187
276	Id.	Romano d' Ezzelino	14,184. 13	1. 039
277	Id.	Rosà	17,440. 71	0. 669
278	Id.	Salcedo	10,123. 10	2. 473
279	Id.	Sarcedo	12,560. 42	0. 738
280	Id.	Schio	53,723. 62	1. 184
281	Id.	Sossano	15,876. 82	0. 876
282	Id.	Thiene	24,522. 43	0. 670
283	Id.	Valstagna	7,501. 71	1. 759
—	Id.	Oliero	2,498. 29	1. 762
284	Id.	Villaga	14,543. 03	0. 950
285	Id.	Zanè	9,562. 02	1. 406
286	Id.	Zermeghedo	3,974. 68	1. 131

“ Art. 3. Al Comune di *Ripabottoni* (Campobasso) è data facoltà di applicare dal 1891 al 1906 una sovrimposta ai tributi diretti di lire 8,474. 52, eccedente per lire 3,720. 15 il limite medio triennale 1884-86, e dal 1907 al 1915 una sovrimposta di lire 4,830. 54, eccedente il limite stesso di lire 76. 17, per far fronte all'ammortamento di quattro mutui con la Cassa depositi e prestiti, il primo di lire 50,000, contratto nel 1881, gli altri tre da contrarsi, l'uno di lire 46,000 per estinguere un debito oneroso di pari somma, l'altro di lire 9,000 per concorso nella spesa del carcere mandamentale, entrambi al 5 per cento ed estinguibili in 25 anni, e l'ultimo di lire 20,000 al 3 per cento e per anni 30, da impiegarsi nella rinnovazione della condotta dell'acqua potabile. ”

“ Art. 4. Il Comune di *Spezia* (Genova) è autorizzato a stanziare nei propri bilanci dal 1892 al 1910 una sovrimposta di lire 91,731 (compresa la tangente già autorizzata col regio decreto del 29 settembre 1888, n. 5728) con una eccedenza sul limite medio di lire 40,231. 38 per far fronte all'ammortamento di due mutui con la Cassa depositi e prestiti, l'uno di lire 1,000,000, contratto

nel 1885, l'altro di lire 319,786. 82 da assumersi al 5 per cento e per anni 25 per estinguere passività onerose. ”

“ Art. 5. Le autorizzazioni di cui gli articoli 3 e 4 non si estendono a quei centesimi addizionali che i due Comuni ivi menzionati dovrebbero sovrimporre in eccedenza alla media triennale 1884-86 per sopperire ad oneri normali del bilancio per i quali all'occorrenza dovranno richiedere uno speciale provvedimento. ”

Oggi, in principio di seduta, si procederà alla votazione per scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione sul disegno di legge: Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Onorevole ministro delle finanze, consente che la discussione si apra sul testo della Commissione?

Colombo, ministro delle finanze. Consento.

Presidente. Si dà lettura del disegno di legge.

Suardo, segretario, legge. (V. Stampato n. 75-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Cuccia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. Prendo a parlare per rilevare un dissenso che esiste fra il ministro proponente questo disegno di legge e la Commissione...

Levi, della Commissione. No, no, non v'è dissenso!

Cuccia. ...dissenso che si rivela precisamente nell'articolo 1 del disegno di legge stesso. Mentre il ministro proponeva la approvazione pura e semplice del contratto di vendita fatta "alla provincia di Palermo del fabbricato in quella città, detto di San Giacomo, ad uso di caserma dei reali carabinieri, pel prezzo di lire ecc." la Commissione ha creduto di aggiungere a questo articolo la seguente clausola "esclusa la chiesa della Maddalena contenuta nel fabbricato suddetto." Quale è la ragione di quest'aggiunta? È questa: che il ministro della pubblica istruzione è stato informato che, dentro il fabbricato di San Giacomo, vi è una chiesa di valore artistico, anzi una chiesa che, effettivamente, un decreto reale ha dichiarato monumento nazionale.

Non tutti, debbo dire la verità a costo di passare per barbaro, non tutti a Palermo credono a questo valore artistico eccezionale della chiesa contenuta nel fabbricato di San Giacomo. Ad ogni modo è giusto che si sappia quello che dice la Deputazione provinciale di Palermo, che ha scritto al Ministero delle finanze ed ha scritto anche a me:

"In linea subordinata osservasi che la chiesa della Maddalena non appartiene al demanio dello Stato, ma alla Confraternita, dalla quale fu venduta alla Provincia; perciò la sua conservazione o meno nulla ha che vedere con la compra-vendita della caserma."

Ecco un punto di diritto che ritengo debba essere tenuto presente ora che si tratta di approvare un contratto di vendita.

Il demanio ha venduto la roba sua, la Provincia nulla trova in contrario a questa vendita; dunque al Parlamento non resta che approvare il contratto. Aggiungere la clausola che ho indicato, nella legge che approva il contratto, significa escludere una proprietà che al demanio non appartiene, che la Provincia ha altrimenti acquistata, acquisto per il quale non ha bisogno

dell'approvazione del Parlamento, e così creare, per così dire, un equivoco.

Ma quale che sia la credenza sul valore artistico di questo monumento, il ministro della pubblica istruzione non può abdicare alle sue ragioni su di esso, ed io rispetto interamente questa considerazione; ma allora giuridicamente parlando, anziché dire che si approva il contratto di vendita che ha fatto il demanio, esclusa la chiesa della Maddalena, che il demanio non vende, perchè la Provincia ha, altrimenti, acquistata, crederei che, salvo ulteriore esame, salve altre deliberazioni che il ministro della pubblica istruzione potrà adottare quando sarà pienamente informato delle ragioni che potrebbero consigliare o la conservazione, o non di questo monumento, una volta che è venuta innanzi alla Camera la questione, direi quasi, il conflitto, fra il ministro dell'istruzione pubblica ed il ministro delle finanze, la Camera farebbe opera savia ad approvare il contratto che il ministro delle finanze ha concluso e nel medesimo tempo a dichiarare che nessun pregiudizio da questa approvazione deriverà alle ragioni di vigilanza che il ministro dell'istruzione pubblica può avere sulla chiesa in esso fabbricato contenuta.

In caso contrario se domani il ministro della pubblica istruzione riconoscesse che la chiesa della Maddalena può ben servire all'uso a cui fu destinato l'intero fabbricato di San Giacomo, sarebbe necessario per farlo un'altra legge del Parlamento, perchè con quella parola della legge che dice: vi vendo il tutto ma escludo una parte, quasi quasi si verrebbe a dichiarare legislativamente che quella parte è ancora di spettanza del demanio, e che se domani la Provincia dovesse stendere la mano su quella parte, bisognerebbe che il demanio stipulasse un nuovo contratto di vendita.

Quindi la mia proposta non è una proposta vandalica; io non domando che il Parlamento autorizzi, senz'altro esame, la distruzione della chiesa; niente affatto. Dico solo: approviamo il contratto secondo la proposta del ministro delle finanze ed aggiungiamo soltanto questa clausola: salve le ragioni del Ministero della pubblica istruzione sulla chiesa.

Ho piacere che sia presente il deputato Sanfilippo, che è stato tanta parte della Deputazione provinciale di Palermo e che deve essere pienamente informato di questa questione.

Concludo, adunque, col dire che desidero sia soppressa la clausola ultima aggiunta dalla Commissione, salvo ad aggiungere un'altra clausola, che potrebbe essere proposta dallo stesso mini-

stro della pubblica istruzione, per fare salve le ragioni sue sopra un monumento che fu dichiarato nazionale.

Presidente. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Credevo che questo disegno di legge dovesse passare senza discussione, e perciò non ho portato le carte e i documenti. Il fatto è che si voleva demolire questa chiesa.

Or bene io, d'accordo col ministro delle finanze, mi sono opposto a che questa chiesa venga demolita, perchè essa è del XII secolo, ed è uno dei monumenti più antichi di architettura medioevale che esistano in Sicilia.

Il principe di Scalea, presidente della Commissione per la conservazione dei monumenti, ha scritto una lunghissima lettera, che è una relazione ed una protesta, dichiarando che sarebbe un atto di vero vandalismo il demolire questa chiesa. Ed io credo che abbia ragione.

Prima essa era rimasta inosservata, perchè era tutta ricoperta d'intonaco, e non si vedeva l'antico che stava ricoperto di sotto. Nessuno ci aveva dato importanza, anzi l'avevano classificata come un dormitorio dei carabinieri. Poi si levò l'intonaco e si vide che trattavasi di un monumento di gran valore.

Perciò il distruggere questa chiesa sarebbe atto di vandalismo, e per conseguenza, come ministro dell'istruzione pubblica, mi oppongo.

Che poi il contratto si faccia in un modo o nell'altro, a me poco importa; quello che a me importa, è che la chiesa non sia distrutta, ma conservata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Colombo, ministro delle finanze. L'onorevole Cuccia ha accennato a due circostanze concernenti la chiesa della Maddalena, e prima di tutto ha fatto questione di proprietà o del demanio o della Provincia. Io non so altro se non che, nella stima dello stabile ceduto alla Provincia, precedentemente al contratto, essa era notata come dormitorio dei carabinieri con la sola aggiunta che era una chiesa antica.

Su questo punto mi pare che non ci possa essere alcun dubbio.

Viene l'altra questione. Io mi sono opposto a che la chiesa fosse esclusa, nell'interesse del demanio, ma non ho potuto a meno di riconoscere che le ragioni artistiche dovevano andare in cima a tutto.

Ora pare a me, se l'onorevole ministro della

pubblica istruzione e la Commissione sono in ciò d'accordo, che alla formula recisa della esclusione, che si trova nell'articolo primo, si possa sostituire con vantaggio una formula colla quale, senza pregiudizio dei diritti del ministro della istruzione, in quanto tocca la qualità di monumento nazionale attribuita alla chiesa della Maddalena, si approva l'atto di vendita.

Io sottopongo questo mio apprezzamento all'onorevole Commissione.

Cuccia. Direi così: "senza pregiudizio delle ragioni del Ministero della pubblica istruzione sulla chiesa della Maddalena, contenuta nel fabbricato suddetto."

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lazzaro, relatore. Dal momento che l'onorevole Cuccia e i ministri delle finanze e della pubblica istruzione sono d'accordo, la Commissione non si oppone alla nuova formula, perchè lo scopo della Commissione, nell'emendare l'articolo 1 del disegno di legge, è stato quello di salvare dalla demolizione una chiesa dichiarata, con decreto reale, monumento nazionale. Solamente farò all'onorevole Cuccia un'osservazione, sulla quale richiamo l'attenzione dal ministro dell'istruzione pubblica.

L'onorevole Cuccia propone di dire: "salvi i diritti del Ministero della pubblica istruzione." Ma quali sono questi diritti? Il Ministero può o no impedire la demolizione della chiesa? Sta qui tutta la questione.

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Io preferisco la formula della Commissione.

Lazzaro, relatore. Con la formula della Commissione il pericolo della demolizione svanisce, mentre non so se, con la formula proposta dall'onorevole Cuccia, questo pericolo non riapparisca. Se, però, il ministro crede che, con la nuova formula, non esista il pericolo della demolizione della chiesa, la Commissione non ha nulla da opporre.

Presidente. L'onorevole Cuccia ha facoltà di parlare.

Cuccia. Faccio osservare all'onorevole relatore che quando il Governo dichiara monumento nazionale un fabbricato, per la legge sulle antichità e belle arti vigente, il monumento non si può distruggere. Però la questione se questa chiesa sia o no un monumento nazionale non è di questa sede. Il Ministero, facendo uso dei suoi poteri, l'ha già dichiarata monumento nazionale. E fintantochè il ministro della pubblica istruzione non crederà di poter revocare quel decreto, quel monu-

mento è intangibile, siavi o non siavi l'alienazione per parte dello Stato del fabbricato circostante.

Se io ho proposto, e il ministro delle finanze ha accettato, e poco fa mi pareva che consentisse anche il ministro della pubblica istruzione, di sostituire alla parola "esclusa", la formola: "senza pregiudizio delle ragioni del Ministero della pubblica istruzione sulla chiesa della Maddalena," è solamente a questo scopo: che se domani il ministro avrà ragione (poichè non possiamo certamente dire di no *a priori*) avrà ragione di revocare il suo decreto, allora perchè anche la chiesa possa servire all'uso di caserma, potrà essere sufficiente la sola disposizione del ministro della pubblica istruzione. Mentre adottando la parola "esclusa", avremo questa conseguenza: che domani il ministro, pur avendo ragione di non insistere nella sua dichiarazione di monumento nazionale, sarà necessaria la stipulazione di un altro contratto di vendita da parte del demanio, affinchè la Provincia possa far sua quella parte del fabbricato che si direbbe esclusa.

Ad ogni modo, ripeto, la formula che poco fa ha accettato il ministro delle finanze ritengo che salvi completamente il diritto dell'Amministrazione della pubblica istruzione e non autorizzerà, giammai, senza che il Governo lo voglia e lo permetta, che si tocchi, in minima parte, questa chiesa, che è stata dichiarata monumento nazionale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

Bonghi. Domando di parlare.

Di San Donato, presidente della Commissione. Onorevole Bonghi, so perchè Ella domanda di parlare. Questo è il decreto con il quale la Chiesa di Santa Maria Maddalena, quartiere S. Giacomo in Palermo, è dichiarata monumento nazionale. "Veduto il parere espresso nella seduta del 29 novembre 1890 dalla Commissione conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità di Palermo, la quale giudicò che la chiesa di Santa Maria Maddalena nel quartiere di San Giacomo in Palermo è un pregevole monumento dell'opera normanna e merita di essere con ogni cura conservato, ecc.». A me pare che, di fronte a questo documento, o si dica, nella legge, senza pregiudizio delle ragioni, ecc., o si dica esclusa la chiesa, sia la stessa cosa.

Ad ogni modo, noi siamo felicissimi che ormai un accordo è intervenuto fra il ministro delle finanze e quello della pubblica istruzione, dopo che per questo fatto si minacciava una crisi. (*Si ride*) Il ministro delle finanze, non so se, a torto, o a ragione, non bada che a cavar quat-

trini; poco gl'importava della chiesa. L'illustre ministro della pubblica istruzione diceva: i quattrini sta bene, ma la chiesa della Maddalena avanti tutto. Ma ora si sono messi d'accordo, sicchè mi pare che l'emendamento dell'onorevole Cuccia, il quale non credo aspiri al nome di vandalo, e che la Commissione dichiara di accettare, potrebbe essere approvato dalla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Volevo semplicemente osservare che l'emendamento dell'onorevole Cuccia e l'emendamento della Commissione sono del pari inutili.

Dappoichè è un monumento nazionale, sì o no, la chiesa? È monumento nazionale per il decreto che ora ha letto l'onorevole Di San Donato. Ora, finchè quel decreto non è revocato, nessuno può toccare quella chiesa.

Il giorno in cui il ministro della pubblica istruzione revocasse quel decreto, questa riserva cessa.

Ma c'è questa differenza: quando si accettasse l'emendamento della Commissione, quella chiesa sarebbe dichiarata monumento nazionale dalla Camera e non dal Governo, com'è nella consuetudine e nel senso comune, e resterebbe in eterno così, ancorchè di qui a cent'anni a qualcheuno paresse che non fosse più monumento nazionale.

Invece accettando l'emendamento dell'onorevole Cuccia, quel decreto resta revocabile così com'è per sua natura.

Però devo confessare che anche l'emendamento dell'onorevole Cuccia non mi persuade del tutto (*Si ride*), non è del tutto esatto.

Non si tratta di salvare i diritti del ministro della pubblica istruzione: si tratta di salvare i diritti che nascono, nel Governo, dalla sua stessa dichiarazione, fatta in conformità della legge, che la chiesa di Santa Maddalena è monumento nazionale. Non sono diritti proprii del ministro: potrebbero essere attribuiti anche ad un altro Ministero...

Cuccia. Se vi fosse il Ministero delle belle arti!

Bonghi. ... questi diritti e non per ciò cesserebbero d'essere quello che sono.

L'interesse dell'arte, rappresentato da quel monumento è perfettamente, in tutto, garantito dal decreto che è stato letto. Il ministro della pubblica istruzione ha, in forza di quel decreto, tutti i mezzi di impedire che questa chiesa sia distrutta; e, quando questa intenzione malvagia vi fosse, e si facesse perciò una lunga questione, il ministro vincerebbe, giacchè non potrebbe esser risolta che da esso.

Ad ogni modo è certo che l'ordine d'idee dell'onorevole Cuccia è più conforme al concetto che abbiamo dei monumenti nazionali, di quello che non sia l'emendamento della Commissione. Ma lo stesso emendamento dell'onorevole Cuccia meriterebbe una qualche correzione per essere in tutto logico e conforme alla legislazione vigente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Io accetto l'emendamento dell'onorevole Cuccia, che è pure accettato dal ministro delle finanze.

E credo che non sia inutile, perchè si tratta di cedere alla Provincia la chiesa, e noi sappiamo che i carabinieri la vogliono distruggere, ed han fatto tutto il possibile per abbatterla. Ciò è naturale, perchè ai carabinieri torna d'incomodo che vi sia una piccola chiesa nell'interno della loro caserma. Per loro certo è meglio che la chiesa non vi sia.

Ma noi invece dobbiamo insistere perchè essa non sia distrutta, ed abbiamo quindi accettata, anzi desiderata la dichiarazione esplicita nella legge, che cioè le ragioni del Ministero dell'istruzione pubblica sulla chiesa debbano essere rispettate, perchè essa è un monumento nazionale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro, relatore. Farò una sola osservazione.

L'onorevole Bonghi naturalmente non ha trovato utile nè la proposta della Commissione, nè quella dell'onorevole Cuccia, ed avrebbe trovato più conveniente che si fosse adottata la proposta sua. Ma io faccio osservare a lui che la Commissione sapeva benissimo che un monumento dichiarato nazionale era salvato dal decreto reale, ma essa, d'accordo col ministro della pubblica istruzione, voleva salvare in modo più sicuro questa chiesa minacciata di distruzione, ed ha creduto che con quella frase aggiunta al 1º articolo, la chiesa stessa restasse libera da ogni minaccia di distruzione.

Ha considerato che è possibile che un nuovo ministro, che non abbia le medesime tendenze artistiche dell'onorevole Villari, e che creda che questa chiesa non sia degna d'essere ritenuta come monumento nazionale, faccia un nuovo decreto, e così la chiesa venga tolta di mezzo.

Noi abbiamo inteso precisamente di salvare la chiesa, di salvarla completamente.

Con la proposta Cuccia si salva, ma fino ad un certo punto. Ma dal momento che il ministro si contenta di questa proposta, la Commissione non ha nulla da dire.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Cuccia, accettato dal ministro della pubblica istruzione, consisterebbe in questo: invece di dire: *“ esclusa la chiesa della Maddalena, ”* si direbbe: *“ senza pregiudizio delle ragioni del Ministero della pubblica istruzione sulla chiesa della Maddalena contenuta nel fabbricato suddetto. ”*

Pongo a partito l'articolo 1º così modificato.

(È approvato).

“ Art. 2. Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

1º Di alcuni ritagli di terreni demaniali attinenti alla stazione ferroviaria di Lodi e Chiosi della estensione di metri quadrati 591.60, e del valore di lire 1,183.20, con altri di proprietà del detto Comune della estensione di metri quadrati 327.04 e del valore di lire 654.08, verso pagamento da parte del detto Comune del corrispettivo di plusvalenza in lire 529.12, ed alle condizioni risultanti dall'istromento in data 15 novembre 1889, stipulato a rogito del notaio avvocato Gaetano Baldini;

2º Di alcune porzioni di stabili demaniali con altre di proprietà della fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano in Vicenza, ai patti ed alle condizioni stabilite col contratto del 16 aprile 1890, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Vicenza. ”

Pongo a partito quest'articolo secondo.

(È approvato).

Si procederà oggi in principio di seduta alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Modificazione alla tariffa doganale degli olii minerali.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Modificazione alla tariffa doganale degli olii minerali.

Onorevole ministro delle finanze, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Colombo, ministro delle finanze. Acconsento.

Presidente. Si dà lettura del disegno di legge.

Suardo, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 122-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Martino.

De Martino. Onorevoli colleghi, dirò brevemente, se la vostra benevolenza me lo concede,

le ragioni per le quali, a mio credere, non si debba accettare il disegno di legge quale venne presentato dalla Commissione.

Io mi fermerò più particolarmente sulla questione delle tare.

Dal Caucaso e dalle Americhe, viene introdotto in Italia il petrolio: questi sono i grandi empori...

Presidente. Mi pare, onorevole De Martino, che potrebbe parlare di quest'argomento quando si discuterà l'articolo relativo ad esso.

De Martino. Io parlo in genere.

Presidente. Così ripeteremo poi la discussione.

De Martino. Diversi sono i mezzi di trasporto che si adoperano per importare il petrolio: dal Caucaso in cisternoni per mezzo di vapori e dalle Americhe in cassette per mezzo di battelli a vela. Fino al 1887 concorrenza non v'era o quasi; la nostra marina a vela aveva quasi il monopolio del commercio del petrolio. Questa condizione di cose fu mutata dalla legge del 1887 la quale stabilì una tara per le cassette che venivano dalle Americhe, e calcolando che queste cassette avessero un peso lordo di chilogrammi 35,200, determinò la tara, compresa la tassa po' reciproci, nel 13 per cento.

Da quel momento il commercio delle Americhe andò man mano declinando, e basti dire che il trasporto del petrolio dalle miniere che prima era di 800 mila quintali, oggi è ridotto a 400 mila; e basti dire che da 108 che erano i bastimenti a vela che portavano le cassette di petrolio dalle Americhe, oggi sono ridotti a 48: quindi una rovina crescente del nostro commercio marittimo a vela.

Questo stato di cose non poteva non richiamare la seria attenzione di quanti s'interessano ad un commercio che è gran parte della ricchezza del nostro paese.

Oggi, che cosa si propone? Oggi, la Commissione viene a proporci una nuova diminuzione della tara, portandola da 13 a 12.50 per cento.

La ragione (dice la Commissione) di questa riduzione della tara, proviene dal fatto che le cassette, invece di avere un peso lordo, come era nel 1877, di chilogrammi 35.200, non hanno più che un peso di chilogrammi 34.600; ma il peso netto è rimasto tale e quale; cioè, il petrolio contenuto nelle cassette non ha subito variazioni e l'arte della fabbricazione di esse ha frustrato dal dazio una parte rilevante di petrolio.

A questa ragione della Commissione si possono opporre due altre ragioni, a mio credere, assai valide.

La prima si è questa: che anche il peso netto è ridotto: poichè dalla relazione che il ministro ha presentato alla Camera si rileva che il peso netto del petrolio, da chilogrammi 29,431, è stato ridotto a 29,350. Dicono invece coloro i quali fanno il commercio delle cassette, che esso è ridotto di fatto a 29,200.

Sicchè non si venga a dire che il peso complessivo si è ridotto, e che ci sia ragione di diminuire quel tanto per cento della tara, per questa riduzione del peso delle cassette: perchè è vero, invece, che il contenuto delle cassette è anche esso diminuito.

Ma un'altra ragione, che a me pare di grave peso, ci dovrebbe consigliare a non ridurre la tara sulle cassette; ed è questa: di non ostacolare più oltre il commercio dei velieri.

La Camera saprà che questi velieri (i quali, come ho detto poc'anzi, erano in numero di 108, ed oggi sono ridotti a 48) sono quelli appunto che non hanno potuto profittare della legge sui premi, per essere stati già da un pezzo costruiti: ed allora hanno cercato, in questo commercio, di bilanciare la condizione anormale, che veniva loro fatta pel favoritismo concesso ai bastimenti più giovani.

È con questo commercio del petrolio che si è mantenuta e che si mantiene oggi la nostra marina mercantile a vela.

Se voi con un articolo di legge muterete queste condizioni verrete infallibilmente a far sì che tutti questi bastimenti debbano cessare dal percorrere i mari, e debbano con rovina degli armatori, con danno delle numerose famiglie di capitani e marinai che vivono di quest'unico pane, essere completamente abbandonati.

Cosicchè, se da una parte l'erario avrà vantaggio per la diminuzione della tara, e se anche questo vantaggio sarà di 700,000 lire corrispondenti ai 16,000 quintali di petrolio, che si dice costituiscono quella parte di petrolio che sfugge alla tassa, avrà però nocumento una delle fonti della ricchezza e della produzione nazionale.

Ora io vorrei che il Governo si preoccupasse seriamente di questo stato di cose.

Io credo che voi non dobbiate da una parte favorire con leggi protettrici alcuni mezzi di trasporto a detrimento di altri; ma non dobbiate poi in ragione inversa favorirne alcuni a detrimento di quei primi.

Imperocchè quando voi tasserete più severamente queste casse che vengono dall'America, e che alimentano il nostro commercio veliero, voi verrete d'altra parte a favorire in pratica ecces-

sivamente il commercio del petrolio, che viene dal Caucaso coi cisternoni.

In ogni caso, quando il Governo non creda di poter recedere da questa proposta, nella quale ha comune l'indirizzo colla Commissione, di diminuire, cioè, dal 13 al 12.50 per cento la tara, spero almeno che il Governo vorrà, come è detto nella relazione, prendere in seria considerazione la questione del nostro naviglio a vela, e non accoglierà le proposte della Commissione, che metterebbero assolutamente in una condizione precaria e instabile tutto il nostro commercio marittimo delle cassette di petrolio.

In fatti mentre il Governo dichiara che fino al giugno 1892 si debba mantenere la condizione della tara del 12.50 per cento, la Commissione invece propone una modifica per la quale sarebbe di spettanza del Governo applicare giorno per giorno una revisione della percentuale della tara.

Ora questo mi parrebbe mettere la nostra marina mercantile addirittura in una condizione insostenibile; poichè non si può reggere commercio alcuno, il quale non abbia una certa latitudine ed una certa sicurezza di durata e sia esposto a continuate revisioni doganali, a continuati aggravii. Io quindi prego il Governo di volere insistere nell'articolo come lo ha redatto e, qualora non possa accettare la proposta più radicale di favorire la nostra marina mercantile conservando il beneficio delle tare come era nel 1887, che esso voglia almeno mantenere le cose in una condizione stabile e non mettere questo commercio in tale stato di precarietà da renderlo impossibile.

Io spero che queste ragioni avranno peso sull'animo vostro, onorevoli colleghi, e che, se da una parte vorrete custodire l'incremento del bilancio, non vorrete dall'altra esser meno teneri per una fonte tanto produttiva della ricchezza nazionale, quale è la nostra marina mercantile. Dopo questo, attendo con fiducia le dichiarazioni del Governo! (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zainy.

Zainy. Poche parole ho da dire su questo disegno di legge al quale in massima sono favorevole e darò il mio suffragio. Però io non ritengo molto opportuno che la nostra Commissione, con la modifica apportata al secondo alinea dell'articolo 8, voglia essere più fiscale del Ministero a danno della nostra marina mercantile. Tutti concordiamo nel riconoscere il disagio e la decadenza della nostra marina a vela, ma quando si presentano dei casi nei quali potremmo o direttamente o indirettamente giovarle, arre-

carle qualche vantaggio, nulla facciamo a prò di essa. Il Ministero ci ha dichiarato che il reggimento di tara per le cassette di olio minerale è già troppo ridotto, che la riduzione dal 13 al 12,50 per cento viene stabilita a mo' di esperimento e fino a tutto il giugno 1892, e che di conseguenza si daranno provvedimenti definitivi per legge.

Così io credo che si provveda benissimo all'interesse del Paese.

Ora dare facoltà al Ministero di modificare questa benedetta tara, ogni qualvolta la proporzione tra il peso lordo e quello netto delle casse con recipienti di latta contenenti olio minerale, non si mantiene nella percentuale stabilita, rende così instabile il commercio dell'olio minerale da portare un grave disturbo alla nostra marina a vela, che precipuamente ne fa il traffico lungo le nostre coste.

Quindi io prego la nostra Commissione di ritirare la sua modifica, accogliendo la dizione dell'articolo come nel disegno di legge proposto dal Governo; e così senza esitare sarò contento di dare il mio voto favorevole al disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Randaccio.

Randaccio. Due onorevoli colleghi, gli onorevoli De Martino e Zainy, hanno creduto opportuno di trattare nella discussione generale, l'argomento che è oggetto speciale dell'articolo 8 del disegno di legge. Anch'io ed altri colleghi siamo iscritti per parlare su questo articolo. Se dobbiamo discuterle ora impendo a parlare.

Presidente. Mi pare che sia meglio che parli all'articolo 8.

Non essendovi altri oratori iscritti...

Ellena, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ellena, presidente della Commissione. Parlo a nome della minoranza della Commissione...

Di San Donato. Vi trovate sempre in minoranza! (*Si ride*).

Ellena, presidente della Commissione. Anche Lei è stato tanti anni nella minoranza. Adesso ha la soddisfazione di essere nella maggioranza.

Presidente. Si cambiano le veci. (*ilarità*).

Ellena, presidente della Commissione. Non mi tratterò affatto sull'articolo 8, che ha dato oggetto alle osservazioni dei preopinanti. Porto invece la mia attenzione, e prego la Camera di concedermi la sua, sopra la disposizione principale del disegno di legge, che è inclusa negli articoli 1 e 2. Questa delle cassette, sebbene abbia una certa importanza, è una questione secondaria,

alla quale però si connettono degli interessi e delle ragioni degne di grande ed amorevole studio. Ma, ripeto, è questione secondaria.

Altro è il fine che ha ispirato il disegno di legge e ha indotto il ministro delle finanze a presentarlo.

La Camera ricorda che da qualche anno si discute il tema riguardante la importazione degli olii pesanti, che godono di uno speciale trattamento nelle tariffe doganali, determinato da due ragioni: una, l'elevatissima imposta, una imposta di oltre 200 per cento del valore, che aggrava gli olii minerali destinati all'illuminazione; l'altra, la considerazione che questi olii così detti pesanti servono a parecchi usi industriali e specialmente alla lubrificazione delle macchine ed alla distillazione del gaz.

Parve al legislatore che fosse necessario di accordare un trattamento speciale a questi olii. Ma, come succede molto spesso, quando si vogliono conciliare con eccellenti intenzioni gli interessi dell'industria e quelli della finanza, si apre l'adito agli abusi. Così avvenne per tutte le gravezze pubbliche; così avvenne necessariamente anche per gli olii pesanti.

Nel 1885 di questi olii entravano nel paese all'incirca 7,000 quintali; nel 1890 ne sono entrati 151,000 quintali.

Tutte le persone competenti concordano nel riconoscere, che non è per la lubrificazione delle macchine, nè per la fabbricazione del gaz, nè per altri usi prettamente industriali, che questi olii pesanti sono introdotti in gran copia nel paese; si adoperano invece per l'illuminazione o soli o mescolati con altri olii, che hanno pagato il dazio dovuto.

La Camera sa che con lampade speciali qualunque olio, anche di pessima qualità, può bruciare, e sa altresì che mescolato nella proporzione del 10, del 12, del 15 per cento, qualunque olio pesante può bruciare nelle lampade ordinarie.

Anche supposto che si consumino soltanto centomila quintali di questi olii minerali pesanti in mescolanza con altri olii, che abbiano assolto il diritto stabilito dalla legge, e la Camera può essere sicura che questo apprezzamento è inferiore al vero, perchè se ne consuma di più, il danno che ne risente la finanza batte intorno a 4,000,000 di lire, perchè la differenza del dazio è da lire sei (raramente gli olii pesanti sono soggetti al dazio di lire dodici) a quarantasette.

L'Amministrazione finanziaria ha studiato a lungo il soggetto, assistita dal laboratorio chimico delle gabelle; ha immaginato parecchi mezzi, tra cui quello della adulterazione, del colorimento,

e via dicendo, ma non ha mai trovato una soluzione buona di questo problema.

Il sistema presente, secondo il quale gli olii pesanti si distinguono dagli altri, se non hanno più di 20 per cento di olio leggero alla temperatura di 310 gradi o se ne contengono da 20 a 30, questo sistema è di applicazione molto difficile, e poi, lo vediamo, ha prodotto gli inconvenienti che si lamentano.

Il ministro delle finanze quindi fece bene a preoccuparsi della questione, e per fare avvertire all'onorevole Di San Donato che si tratta solo di osservazioni tecniche e non di opinioni di carattere politico...

Di San Donato. Ma io pensavo ad un'altra cosa.

Ellena, presidente della Commissione. ...dirò che il sistema del ministro delle finanze non è suo, ma venne messo innanzi dall'onorevole Grimaldi.

Il ministro delle finanze propone, seguendo le orme del progetto del suo predecessore, che si dica essere olii pesanti quelli destinati alla lubrificazione delle macchine, alla fabbricazione del gas illuminante, che non pesino meno di 880 milligrammi, che non possano soli, o mescolati con altri, essere bruciati nelle lampade ordinarie.

Io veramente temo che questo metodo sia molto difettoso; e ne dirò brevemente le ragioni. Come fa il ministro a verificare che certi olii sono destinati agli usi considerati nella legge? Vuol seguire questi olii, dal momento in cui sono importati, per vedere dove vanno e sorvegliare il consumo ed accertarsi che sono effettivamente consacrati a siffatti impieghi?

Quanto al criterio della densità io lo reputo interamente fallace. E non è un'opinione mia personale. Le pubblicazioni, molto autorevoli, fatte dal laboratorio chimico delle gabelle, che è diretto dall'illustre senatore Canizzaro, dimostrano che su 85 olii sperimentati ce ne erano parecchi che pesavano meno di 0,880. In qual guisa si può dunque adottare questo criterio della densità, per distinguere gli olii pesanti dagli altri? Niuno ignora che vi sono degli olii, i quali pesano più di 900 e che bruciano in lampade ordinarie e ce ne sono degli altri che pesano assai meno di 880, e che non bruciano affatto, se non in lampade speciali o mescolati con altri olii.

Inoltre come si può dire: questi olii bruciano, oppure non bruciano nelle lampade? Ma è un esperimento così curioso (mi si permetta la parola), di così impossibile applicazione scientifica, che io non mi so spiegare, che in una legge si possa parlare di olio il quale può bruciare in lampade ordinarie.

Chi lo proverà? Chi sorveglierà? Badi il signor ministro che, accettando codesto criterio per la distinzione degli olii, si creano dei gravi pericoli; perchè in una dogana potranno concludere che nessun olio brucia nelle lampade ordinarie, ed allora avremo una perdita enorme per l'erario: in un'altra sosterranno che tutti gli olii bruciano, ed allora lo scopo ch'egli s'è imposto, di metter d'accordo la ragione dell'erario con l'interesse dell'industria, sarà del tutto mancato.

Ma è verissimo che, chiamato in seno alla Commissione, il ministro ha detto: io non voglio fare alcun vero e proprio esperimento con le lampade: per decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabiliti i criteri per cui gli olii dovranno essere considerati dall'amministrazione gabellaria come atti a bruciare nelle lampade. Io veramente non capisco affatto tutto questo giro vizioso: si premette che il criterio per riconoscere gli olii pesanti dagli altri è il modo con cui si comportano bruciando nelle lampade ordinarie o soli, o mescolati; eppoi si viene a soggiungere che si stabiliranno i criteri per cui questi olii saranno considerati come tali. In ciò mi pare esista una contraddizione. Si venga addirittura a dichiarare: questi sono i caratteri distintivi e la legge li fisserà. A questi criteri il ministro ha accennato e sono desunti dagli studi fatti dal laboratorio, cioè la vischiosità, il colore, il grado d'inflammabilità, la quantità di olii leggeri ottenuta con la distillazione; ed ha aggiunto che, occorrendo, si poteva anche ricorrere, non ad un criterio fisico o chimico, ma ad un metodo di guarentigia, cioè all'adulterazione per quei pochi casi in cui la cosa è possibile.

Ciò detto ne' rispetti tecnici, debbo avvertire che sorge una questione di diritto finanziario, sulla quale richiamo lo studio della Camera.

Per la prima volta, o signori, odo proporre che i criteri necessari per la qualificazione delle merci, quelli cioè necessari a determinare la quantità, la somma d'imposta che è dovuta sopra una determinata merce introdotta nello Stato, saranno lasciati al prudente arbitrio del potere esecutivo. Fino ad ora, e non credo che si possa citare nessuna eccezione, fino ad ora si è sempre creduto che in materia così delicata di tassazione, per un principio indiscutibile del nostro diritto pubblico, i criteri che l'Amministrazione deve applicare debbano essere determinati per legge, ed esclusivamente per legge.

E noti la Camera le conseguenze che si affrontano, adottando il pericolosissimo principio accolto dall'onorevole ministro. In primo luogo

non c'è più nessuna sicurezza per il commercio, giacchè da un momento all'altro, il ministro delle finanze, sottoponendo alla firma sovrana un decreto con cui si mutano questi criteri, può far sì che ciò che oggi deve pagare 8, domani debba pagare 47, e quello che paga 47, domani pagherà 8. I ministri delle finanze, da qualche tempo a questa parte, non sono così fermi sul loro seggio, che la probabilità di cambiamenti non si debba mettere in conto. Ne abbiamo visti mutare quattro in cinque mesi, e non tutti avevano gli stessi concetti. Domani può venire un ministro, il quale creda indispensabile di sperimentare le tariffe basse, di concedere nuovi favori al commercio e alle industrie, e questo ammetterà quasi tutti gli olii ad 8 lire. Poi ce ne sarà un altro, il quale si preoccuperà esclusivamente dell'interesse dell'erario e tutti li farà pagare 47, e allora quegli interessi di ordine economico, che voi avete voluto garantire, saranno interamente sacrificati.

Adunque esorto il ministro ad accettare gli emendamenti che ho avuto l'onore di proporre, salvo la forma loro, poichè sono disposto ad essere, il più che sia possibile, conciliante. Voglia l'onorevole ministro considerare che questa legge non può andare in vigore, se non quando egli avrà trovato questi criteri, se non li ha già; perchè, evidentemente, la legge non può essere pubblicata ed essere applicata, se non si dice alle dogane e al commercio quali criteri si devono adoperare in questa materia. Questo credo che non sarà negato da nessuno. Quindi tanto valeva introdurre questi criteri nella legge e farli approvare ora dalla Camera.

Ma poichè la cosa non si è fatta, i miei emendamenti sono concepiti in modo che non recano nessun disturbo.

Infatti io propongo che, con decreto reale, siano stabiliti i criteri intorno ai quali discutiamo; ma che questo decreto venga poi convertito in legge, affinchè sia rispettata quella massima capitale del nostro diritto finanziario, che, cioè, la qualificazione delle merci, per sottoporle all'imposta di confine, dev'essere disciplinata per legge e non per decreto reale.

Diranno gli avversari (e tale è la ragione unica, assolutamente unica, non principale, che fu messa innanzi): questa materia della distinzione degli olii pesanti dagli altri, è così difficile, che ogni giorno conviene modificare i metodi imposti alla dogana con successivi studi.

Io, in verità, siffatta obiezione non la intendo. Per il commercio, per l'industria, per l'erario, c'è bisogno anzitutto di una certa stabilità di tratta-

mento. Lasciando anche da parte se sia possibile di abbandonare ciò all'arbitrio del ministro delle finanze, bisogna che tutti sappiamo a quale salsa saremo cucinati: sarà buona, sarà cattiva, ma lo si deve sapere. Il commercio ha diritto di conoscere quali criteri la dogana applica.

Marazzi. Salsa di olii pesanti!

Ellena. È molto indigesta!

Per conseguenza, riservandomi, se occorre, di fare qualche osservazione sopra altre disposizioni del disegno di legge, prego la Camera e il ministro di por mente, che questa è la parte principalissima.

Dalla savia, dalla buona applicazione dei principi, i quali vogliono che gli olii pesanti non siano introdotti, per quanto è possibile, se non per quei due o tre usi industriali, in considerazione de' quali fu stanziato un dazio tanto minore di quello che pagano gli olii destinati all'illuminazione; dalla savia applicazione di questi principi dipende se questo disegno di legge avrà l'effetto di dare 3 o 4 milioni di più all'erario, oppure di lasciare le cose come sono, od anche di peggiorarle.

Dipende da ciò l'ottenere il fine che vengano rispettate quelle ragioni dell'industria, che il ministro voleva tutelare, senza offendere i diritti dell'erario, che credo debbano stare molto a cuore all'onorevole Colombo. Dipende da ciò l'osservanza dell'obbligo di far sapere al commercio a quale reggimento saranno sottoposte le merci importate, e il non lasciare in balia di ministri, che possono avere sopra questa materia opinioni finanziarie, o criteri tecnici diversi, di mutare ad ogni momento di sistema, con poco profitto del tesoro, con minor profitto dell'economia nazionale. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Colombo, ministro delle finanze. Tutto il ragionamento dell'onorevole Ellena nella questione che egli ha sollevato sugli articoli 1 e 2, riposa, mi pare, sopra un equivoco.

E vengo a spiegarlo.

Perchè noi facciamo questa legge? Lo ha detto l'onorevole Ellena stesso. La facciamo per impedire che degli olii così detti pesanti, tassati a 6 ed a 12 lire al quintale, vengano introdotti in paese e poi mescolati cogli olii rettificati a 47 lire al quintale, e si vendano ai consumatori sotto forma, e col pretesto di vender loro olii perfetti da bruciare, mentre sono olii mescolati che danno un residuo affatto incombustibile. La dogana è frodata, ed il pubblico è servito malissimo.

Dunque questo è stato l'obiettivo preciso del disegno di legge, che l'onorevole Grimaldi aveva presentato, e che io ho ripresentato con alcune modificazioni.

Ora, cosa di più naturale che l'articolo 1° di un disegno di legge simile definisca, come fa, gli olii pesanti, e l'articolo 2° indichi precisamente i caratteri che essi devono avere perchè non vengano impiegati fraudolentemente a danno dei consumatori, come venivano impiegati prima?

Questo è chiarissimo.

Quali devono essere questi caratteri?

Devono essere tali da impedire che gli olii pesanti sieno impiegati nè soli, nè mescolati, per servire da illuminazione nelle lampade ordinarie.

Col sistema che l'onorevole Ellena propone, tutto questo obiettivo è perso di vista. Perchè che cosa dice l'onorevole Ellena nel suo emendamento? Dice: " si classificano come pesanti gli olii minerali, di resina e di catrame destinati alla lubrificazione delle macchine, alla fabbricazione del gaz illuminante e alla preparazione della iuta per la filatura. „ Dunque non parla di olii capaci di essere mescolati coi petroli raffinati per servire alla illuminazione. Noi dovremmo, per essere conseguenti, se applicassimo l'articolo 1° come è emendato dall'onorevole Ellena, ammettere tutti gli olii lubrificanti anche quando sono tali che, invece di servire alla lubrificazione, possano adoperarsi per l'illuminazione e quindi per frodare la dogana e il pubblico.

Io ne porterò immediatamente un esempio. Gli olii lubrificanti che si introducono in Italia su larghissima scala hanno tutti una densità superiore a quel limite, che il ministro dapprima fissò a 0,880 e la Commissione dopo ha stabilito in 0,875.

Io ho voluto consultare alcuni dei più grossi negozianti di questi olii. Cito le ditte Reinach e Foltzer. Da tutti ho avuto questa assicurazione, che la più grande parte degli olii lubrificanti in commercio ha una densità superiore a 0,880; solo qualcuno ha una densità inferiore. Or bene: lo stesso fabbricante, che mi dà una tabella di questi olii (io l'avevo chiesta quando non ero ministro e mi proponevo di parlare sul disegno di legge su questa materia, presentato dall'onorevole Grimaldi) mi dice: fra gli olii che hanno una densità inferiore o poco superiore a 0,880, ve ne hanno alcuni tipi molto chiari e fluidi, i quali tanto servono per lubrificare, quanto per mescolare ai petrolii da illuminazione. Questa per me è la prova migliore che la definizione proposta dall'onore-

vole Ellena col suo articolo 1° sarebbe in casi simili deficiente e dannosa.

Ellena. Non è definizione. Dico di farla meglio all'articolo 2°.

Colombo, ministro delle finanze. Mi permetta, verrò poi all'articolo 2°.

L'articolo 1° dell'onorevole Ellena lascerebbe entrare questi olii destinati effettivamente a servire come olii lubrificanti, ma che possono anche impiegarsi per l'illuminazione.

L'onorevole Ellena dice: ma c'è l'articolo 2°. Ma il suo articolo 2° come lo conciliamo col 1°?

Nel caso del disegno di legge, l'articolo 1° definisce come olii pesanti da ammettere col dazio di lire 8, quelli che non si possono impiegare per l'illuminazione nelle lampade ordinarie; e allora ne viene di logica conseguenza l'articolo 2°, il quale stabilisce che un decreto reale determinerà i caratteri per applicare questa definizione.

Ma come potrebbe l'onorevole Ellena proscrivere col suo articolo 2° quei tali olii a doppio uso, dei quali ho parlato testè? In che maniera, poichè sono oli lubrificanti? Bisognerebbe che egli modificasse l'articolo 2° così:

“ Con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, saranno determinati i caratteri che devono avere gli olii pesanti, indicati all'articolo precedente, per essere ammessi col dazio di lire 8, cioè, perchè non si possano impiegare come mezzo di adulterazione dei petroli raffinati. „ Vale a dire, dovrebbe mettere nell'articolo 2° quella definizione che ha creduto di poter omettere nell'articolo 1°.

Col disegno di legge, invece, chiunque può facilmente vedere quali possono essere i caratteri accennati nell'articolo 2°; poichè derivano dalla definizione dell'articolo 1°. Tali sono, per esempio, il colore e la vischiosità. Se un olio è scuro, tanto scuro che mescolando in piccola proporzione un olio consimile col petrolio raffinato, il consumatore veda chiaramente che è ingannato dal venditore; oppure se è olio talmente vischioso che mescolandolo anche in piccola quantità col petrolio raffinato, il consumatore veda chiaramente che non è l'olio solito, allora si potrà ammettere a 8 lire. Se no, no.

Questi mi pare che siano i criteri che naturalmente scaturiscono dalla definizione del mio articolo 1°. Ma come vorrebbe l'onorevole Ellena stabilire queste condizioni nel suo articolo 2°, quando non è premessa la giusta definizione nell'articolo 1°?

Dunque, vede l'onorevole Ellena, che, se io accettassi gli articoli 1° e 2° come egli li vorrebbe emendare, toglierei la base precipua del disegno

di legge; toglierei il mezzo di proscrivere precisamente quegli olii pesanti che io voglio proscrivere: cioè quelli che servono ad adulterare gli oli raffinati, con danno della finanza, e con danno molto maggiore dei consumatori.

L'onorevole Ellena ha anche criticato il criterio della densità. Io non dirò che questo criterio non possa esser messo insieme a quelli ai quali allude l'articolo 2; però, il limite di densità produce già una sensibile semplificazione nel meccanismo doganale, relativamente a questi olii: poichè la grande maggioranza degli olii lubrificanti, degli olii impiegati per far gas ed anche per la iuta, e per altre materie tessili, hanno la densità superiore a 0.870...

Ellena. Allora non produce nessuna semplificazione.

Colombo, ministro delle finanze. La semplificazione consiste in ciò: che, senz'altro, quando si vede che un olio ha una densità inferiore a 0.875 lo si classifica fra quelli illuminanti, che pagano 47 lire al quintale.

Ellena. Ma se dice che sono superiori a 0.870!...

Colombo, ministro delle finanze. La grande maggioranza. Quelli che non sono in questa maggioranza, sono naturalmente esclusi, avendo messo questo limite...

Ellena. È il contrario.

Colombo, ministro delle finanze. Non è il contrario.

Noi abbiamo stabilito un limite di densità, e diciamo: tutti gli olii che hanno una densità superiore, possono esser classificati come pesanti, purchè rispondano alla definizione data nell'articolo 1°, e abbiano i caratteri da determinarsi per decreto reale come all'articolo 2°; quelli invece che hanno una densità inferiore, non si possono considerare come olii pesanti.

Dunque è evidente che con questo criterio, già stabilito dall'articolo 1, abbiamo una semplificazione. E che questo limite di densità sia attendibile, l'ho già accennato parlando delle cifre che sono state fornite dagli stessi importatori degli olii lubrificanti, e risulta anche da quegli esperimenti, che l'onorevole Ellena ha citato, dei chimici del laboratorio delle dogane. Quegli stessi esperimenti condussero appunto a questa conclusione, che fra gli 85 campioni di olii pesanti, che furono esaminati, quelli che hanno una densità inferiore a 0.870, contengono una proporzione notevole di olii leggeri, fino quasi al 30 per cento; mentre quelli che hanno una densità superiore contengono sempre quantità più piccole, inferiori d'ordinario al 10 per cento.

La Commissione ha creduto di abbassare il limite di densità, che io avevo proposto in 0,880, e portarlo a 0,875.

Io non mi oppongo a questa modificazione per questa ragione: che realmente tale limite poteva anche essere stabilito in 0.870. Ma bisogna lasciare un certo margine, inquantochè la determinazione del peso specifico non è una operazione delle più semplici, ma richiede una certa esattezza; e perciò anche un piccolo errore che si commettesse potrebbe tornare dannoso.

Ma risulta dalle dichiarazioni stesse dei negozianti di olii lubrificanti, che col limite di 0.875 l'industria sarà perfettamente garantita che gli olii lubrificanti, dei quali essa fa uso, si potranno importare col dazio di lire otto, perchè sieno tali da non prestarsi all'adulterazione delle luciline.

È questa una cosa importante perchè tocca la industria; ed io sono troppo amico dell'industria per recarle nocimento con una legge di questo genere.

L'onorevole Ellena ha infine sollevato una grossa obiezione: è la prima volta, egli disse, che con decreto reale si stabiliscono i criterii per proporzionare il dazio. È un sistema pericoloso, egli aggiunse, pericoloso per la finanza, pericoloso per il commercio al quale non garantisce alcuna stabilità.

Le sue osservazioni avrebbero un'apparenza di ragione quando si trattasse proprio di lasciare interamente all'arbitrio del ministro il determinare i criterii per cui una data merce paghi piuttosto un dazio che un'altro. Ma qui la definizione della merce e del modo di classificarla è data dall'articolo 1°. L'emendamento dell'onorevole Ellena non dà questa definizione, e allora l'articolo 2° potrebbe parer sanzionare un arbitrio; ma la dà perfetta e chiarissima l'articolo 1° del nostro disegno di legge.

Noi non possiamo tassare con lire 8 se non che quegli olii pesanti i quali abbiano un densità superiore a 0.875 e che non si possano impiegare nè soli nè mescolati per illuminazione nelle lampade ordinarie. Qui non c'è niente di incerto; tutto è perfettamente determinato e preciso. Il decreto reale previsto dall'articolo 2° si limiterà a dare le norme alle dogane perchè riconoscano facilmente se questa definizione è, o no, soddisfatta dall'olio che viene introdotto.

Dunque vede l'onorevole Ellena che qui non si tratta di cambiare o modificare il regime doganale. Non si tratta altro che di determinare quali sono le norme ed i criterii perchè una definizione perfettamente chiara e precisa venga bene

applicata in tutte le dogane. Ora questi criterii sono tanti!

L'onorevole Ellena da principio sembrava ammettere che non ce ne fosse che uno solo, cioè la prova effettiva della combustibilità...

Ellena, della Commissione. Dice questo l'articolo primo!

Colombo, ministro delle finanze. No!... Perchè non bisogna confondere, come Ella mi pare che faccia, la proprietà, che un olio può avere, di poter bruciare nelle lampade ordinarie, colla possibilità di adoperarlo come mezzo di adulterazione delle luciline. Un dato olio brucierà benissimo nelle lampade ordinarie, se mescolato in piccola o grande dose a un petrolio raffinato; pure io lo potrò ammettere come olio pesante, quando sia tale, per colore e per altri caratteri, che il negoziante non riesca a farlo passare come olio d'illuminazione, anche mescolato a piccola dose col petrolio.

Noti bene la Camera, che mentre si annunciano questi caratteri, noi introduciamo anche naturalmente un elemento importante pel commercio, che è la questione della sofisticazione. Quando io dico che non ammetto un dato olio come pesante, perchè è nero, ne viene di conseguenza che se uno mi presenta un campione di olio lubrificante sofisticato in maniera da offrire un colore abbastanza scuro, io lo potrò ammettere col dazio di 8 lire, purchè mi accerti che quel colore rimanga e non si possa fare scomparire poi quando si fa la miscela.

Dice l'onorevole Ellena: ma voi vi permetterete di cambiare i caratteri richiesti dall'articolo 2, di modificarli, di ampliarli, occorrendo?

Sì, ed è appunto importantissimo che il Governo abbia il mezzo di adattare la legge alle mutazioni che si possono verificare nelle applicazioni industriali degli olii pesanti ed anche di premunirsi contro la eventualità di nuovi ritrovati, i quali tendano ad eludere la legge; perchè si sa bene che la frode ha cento occhi e sa trovare tutti i mezzi per insinuarsi e per evitar che si paghi ciò che legittimamente si deve pagare.

Or bene, quando si verificheranno delle frodi, e a queste frodi si potrà ovviare con una disposizione aggiuntiva, perchè il Governo dovrebbe esitare ad applicarla?

Mancano forse esempi nel regime doganale di modificazioni fatte per decreto reale? Ma tutte le assimilazioni, che hanno una importanza grandissima in materia commerciale, o non si fanno forse per decreto reale?

Ellena, della Commissione. Sì, ma quando una merce non è nominata in tariffa.

Colombo, ministro delle finanze. Ma l'assimilazione d'una merce ad una piuttosto che ad un'altra voce non può forse variare da uno a cento l'importo del dazio a cui assoggettarla? Noi ci siamo trovati insieme, onorevole Ellena, in molte circostanze nelle quali il criterio di assimilazione, che ci era affidato, ci lasciava assai incerti per le gravi conseguenze alle quali poteva dar luogo.

Dunque non trovo che ci sia alcun ostacolo da questo punto di vista. Io torno a ripetere che ciò che mi assicura completamente sulla legittimità e sulla convenienza del disegno di legge come è stato redatto dal Governo, è questo: che l'articolo primo dà una definizione inoppugnabile, chiarissima, sulla quale non si può in alcun modo esprimere un dubbio.

Ciò premesso, l'onorevole Ellena stesso non esiterà a comprendere le ragioni, per le quali non posso accettare gli emendamenti che egli ha proposto ai primi due articoli.

Presidente. Mi pare che si potrebbe chiudere la

discussione generale, perchè si potrà rispondere ad alcune osservazioni, state fatte, quando si discuteranno gli articoli.

Zeppa, relatore. È necessario però, che se non oggi, un altro giorno, io esponga la opinione della maggioranza della Commissione, perchè l'onorevole Ellena ha parlato in nome della minoranza.

Presidente. Sì, ma lo potrà fare alla discussione degli articoli.

Allora, se non vi sono opposizioni, si intende chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Il seguito di questa discussione sarà rimandato a sabato mattina.

La seduta termina alle 12,20.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1891 — Tip. della Camera dei Deputati

